

# GLI ANIMALI HANNO BISOGNO DI UNA LEGGE CHE LI TUTELI COME ESSERI VIVENTI, NON CHE TUTELI IL SENTIMENTO CHE PROVIAMO PER LORO



## UNA LEGGE CONTRASTATA

La nuova normativa sui maltrattamenti di animali (legge 189/2004) è **stata fortemente contestata dalla gran parte delle associazioni e gruppi di lavoro animalisti italiani** (oltre una sessantina); a fronte di evidenti miglioramenti (pene più severe, maggiori tempi di prescrizione, divieto di pellicce con cani e gatti) vi sono **gravi lacune** che la rendono addirittura peggiorativa in più punti rispetto al testo precedentemente in vigore.

Per questo, quando la legge è stata approvata, si è manifestata, a livello istituzionale, la totale opposizione dei Verdi e l'astensione o la contrarietà degli altri gruppi parlamentari di opposizione.

In buona sostanza **la legge punisce severamente solo i casi di crudeltà efferata**, quelli che – tanto per capirci – suscitano uno sdegno tale da apparire sui giornali (le percosse brutali, i combattimenti, il doping di animali e le pellicce di cani e gatti) ma, proprio per la sua severità, lascia **impuniti tutti quei maltrattamenti**, soprattutto **di origine colposa, cioè provocati da grave negligenza** che lentamente la giurisprudenza aveva cominciato a punire sulla base della vecchia normativa.

Potete trovare su [www.animalitalia.it](http://www.animalitalia.it) gli approfondimenti su questo argomento.

## PERCHE' CAMBIARLA

Scrive il magistrato onorario avv. Aldo Natalini su Diritto e Giustizia (n° 40/94):

*L'iter della legge è stato molto travagliato (...) La sensazione è che (...) nei passaggi da un ramo all'altro del Parlamento, il testo di legge è peggiorato sempre più: sono regrediti vistosamente tanto la fattura qualitativa che l'ambito di tutela assicurati dalla nuova legge. Ed alla fine, sull'opportunità di un'ulteriore lettura parlamentare che avrebbe di certo migliorato e corretto le molte imperfezioni (se non talune scelte di fondo) (...) ha prevalso la fretta di varare definitivamente la nuova legge (...) con un risultato che lascia spesso a desiderare.*

Per rimediare a queste carenze ora sono stati proposti due disegni di legge gemellati: uno al Senato (disegno di legge n° 3183 a firma Natale Ripamonti) e un alla Camera (disegno di legge 5642 a firma Luana Zanella). Vediamone i punti salienti.

## BASTA CON IL SENTIMENTO

Anzitutto si chiede di tutelare gli animali e non il sentimento per gli animali, cambiando la denominazione del Titolo IX-bis del codice penale in **"DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI"**, al posto dell'attuale titolo **"DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI"**.

Questa modifica, che a suo tempo era stata **richiesta** in sede di espressione del parere dalla **Commissione Affari Sociali della Camera**, assume maggiore rilevanza in considerazione della proposta di modifica dell'art. 9 della Costituzione accolta dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera di inserire la frase **"la Repubblica tutela le esigenze, in materia di benessere, degli animali in quanto esseri senzienti"**.

## ANCHE LA "COLPA" SIA REATO

Attualmente il maltrattamento, trasformato da contravvenzione in delitto, presuppone il dolo, cioè la volontà di compiere il reato o comunque sapere che la conseguenza del proprio comportamento possa essere un reato. Questo **è un aspetto estremamente importante e peggiorativo rispetto alle precedenti disposizioni**, tanto è vero che anche il Procuratore Generale di Trento Stefano Dragone – magistrato che ha debitamente analizzato questa norma - ha segnalato come *la vecchia normativa, pur con pene insufficienti, permetteva all'autorità giudiziaria un più ampio margine di intervento. Adesso le sanzioni sono decisamente più severe, ma saranno adottate in casi più limitati.*

In pratica avrà molti più margini di difendersi chi tiene un cane alla catena in inverno sostenendo che nessuno gli aveva mai contestato nulla e che il cane era sempre stato benone in quelle condizioni. **Per il giudice ravvisare il reato potrebbe essere difficile.**

Viene quindi prevista dai disegni di legge la possibilità di perseguire i reati per maltrattamento od uccisione **anche a titolo di colpa grave, così come avveniva con il previgente articolo 727**, tramite la previsione di pene ridotte della metà rispetto all'esecuzione dolosa del reato. Questo permetterà nuovamente la punibilità di certi comportamenti.

## ANIMALI E SPETTACOLI

La nuova normativa ha cancellato sia il riferimento alla salvaguardia delle **caratteristiche etologiche** degli animali per stabilire se uno spettacolo (o una manifestazione) debba essere considerato penalmente fra quelli che comportino strazio o sevizie agli animali, sia la **punibilità della mera partecipazione** a detti spettacoli.

Quindi si propone di reintrodurre tali elementi nel testo della legge.

Inoltre si propone di modificare l'art.544-quater del codice penale, affinché la **confisca degli animali** venga estesa anche ai casi di abbandono e detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale; dato che il rapporto affettivo tra l'animale ed il suo affidatario (proprietario) è normalmente irrimediabilmente compromesso dopo la consumazione dei reati in questione, **la confisca risulta conseguenza necessaria** per evitare la possibile ripetizione del reato.

## ABBANDONO E DETENZIONE IN CATTIVE CONDIZIONI: DA CONTRAVVENZIONE A DELITTO

Si provvede poi ad inserire nel codice penale il reato di **abbandono e detenzione in condizioni incompatibili come "delitti" e non come contravvenzioni**.

L'inserimento di tali reati nel Titolo IX-bis è richiesto al fine di farli ricadere nei delitti contro gli animali, e quindi di sottrarli alla prescrizione (più breve) prevista per le contravvenzioni, in quanto sia l'abbandono, sia la detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura **rappresentano una delle forme più comuni e più crudeli di maltrattamento**.

## VIA LA "GRAVE" SOFFERENZA...

La previgente versione dell'art. 727 sui maltrattamenti prevedeva la punibilità in caso di detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura, presumendone la sofferenza degli stessi; tale criterio è stato avallato dalla giurisprudenza.

La legge 189 ora in vigore prevede invece **la necessità di provare la grave sofferenza** (prova diabolica se l'animale praticamente non è mezzo morto)! Dichiara a riprova la **dott.ssa Laura Torriani, Segretaria Nazionale dell'Ass.Naz. Medici Veterinari**: *Per quanto riguarda la dimostrazione della grave sofferenza, anche nel campo della sofferenza psichica (stress) ci sono sicuramente metodologie per stabilire se un animale è in stato di sofferenza, ma risulta effettivamente arduo stabilire clinicamente quando la sofferenza è "grave". L'aggiunta di questa condizione per la punibilità*

della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura **rende certamente più difficile rispetto a prima provare la fattispecie in questione**, almeno per un veterinario.

## ...E VIA IL FAMIGERATO ARTICOLO 19 TER

L'art.19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale prevede che le norme sui maltrattamenti **"non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali e alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente"**.

Già la Commissione XII Affari Sociali della Camera si era opposta all'introduzione di questa norma evidenziando che **"in particolare, appare grave l'articolo aggiuntivo alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale relativamente alle « leggi speciali in materia di animali" (art 19 ter), attraverso il quale si rischia di creare una inopportuna ambiguità della normativa sul maltrattamento, mentre sono necessarie norme chiare e stringenti, soprattutto per la tutela degli animali d'allevamento e degli animali selvatici**.

**Un esempio clamoroso:** dal primo gennaio 2004 era vietato l'ingozzamento delle oche, una pratica terribile per ottenere il paté di fegato, tramite l'inserimento di un tubo in gola al fine di pompare un chilo di mais cotto più volte al giorno e per più settimane (si veda la foto che appare vicino alla petizione, inviataci vent'anni addietro dalla tedesca Bundesverband Tierschutz per diffondere e sostenere la campagna contro le efferatezze alimentari). Questo faceva ammalare il fegato (fegato grasso appunto), che degenerando diveniva molto più grosso.

Dal gennaio 2005 il Parlamento ha nuovamente legalizzato questa pratica: l'articolo 19-ter esclude di fatto che un simile maltrattamento venga sanzionato. Questa "legalizzazione" può in teoria avvenire per ogni altro maltrattamento e in particolare per le feste con uso di animali, se riconosciute di valore storico o culturale. Prova ne sia che i sostenitori della **giostra del maialino di Segni**, vietata ormai da anni, si sono subito attivati per ottenere il via libera dalla Regione.

### FOTOCOPIATE QUESTE QUATTRO PAGINE SU UN UNICO FOGLIO A3 E DIFFONDETELE

SE RACCOGLIEREMO MOLTE FIRME DAREMO UNA SPERANZA A TUTTI QUEGLI ANIMALI OGGI PRIVI DI TUTELA PENALE PERCHÉ CONSIDERATI "CASI" DISCIPLINATI DALLE LEGGI SPECIALI.

## GUARDIE ZOOFILICHE NON PIU' ... A SCARTAMENTO RIDOTTO

La maggior incisività delle sanzioni è stata purtroppo accompagnata nella vigente legge 189/2004 sui maltrattamenti dalla **limitazione del raggio di azione penale per le guardie particolari giurate** (le cosiddette "guardie zoofile"): per loro, le funzioni di polizia giudiziaria sono circoscritte ai soli animali d'affezione, cioè, stando alla legge 281/91, a cani e gatti, o, con un'interpretazione estensiva, a quelle specie considerate "da compagnia" (con le ovvie difficoltà interpretative).

In parole semplici, adesso, **a livello penale**, dette guardie **non possono più svolgere attività di controllo** nei circhi, negli allevamenti, nei laboratori,

nelle manifestazioni con uso di animali, in campo venatorio ecc.

Pertanto con l'articolo 4 dei disegni di legge che vi chiediamo di sostenere si provvede ad **eliminare tale limite**.

**Si inseriscono inoltre** tra i soggetti addetti alla vigilanza le "*guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali*", così come indicato a suo tempo dalla Commissione XII Affari Sociali della Camera. Viene inoltre **eliminata la dicitura "prefettizi"** relativa ai decreti delle guardie perché oggi, in seguito alla "riforma Bassanini", molte guardie volontarie operano grazie a decreti di nomina rilasciati dalle province e non più dalle prefetture. Viene infine **eliminato il termine "riconosciute"** in quanto risulta una qualifica troppo generica e quindi fonte di incertezza interpretativa.

### DISEGNI DI LEGGE

**n° 3183 del 28/10/2004 (Senato) a firma NATALE RIPAMONTI e  
N°5642 del 21/02/2005 (Camera) a firma LUANA ZANELLA**

## MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE 20 LUGLIO 2004, N.189 IN MATERIA DI DIVIETO DI MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

### *Art. 1 (Modifiche al codice penale)*

1 - All'articolo 1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n.189, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinfa Titolo IX-BIS, sopprimere le seguenti parole: "il sentimento per";
- b) all'alinfa Art.544-bis, dopo le parole: "a diciotto mesi" aggiungere le seguenti "Qualora la morte dell'animale derivi da condotta gravemente colposa, si applica la pena della reclusione da un mese a 6 mesi"
- c) all'alinfa Art.544-ter, dopo le parole: "a 15.000 Euro" aggiungere le seguenti: "Qualora la lesione dell'animale dipenda da condotta gravemente colposa, si applica la reclusione da un mese a quattro mesi o la multa da 1000 a 5000 euro".
- d) all'alinfa Art.544-quater, al primo periodo, dopo le parole: "Chiunque promuove" aggiungere le seguenti: "o partecipa";
- e) all'alinfa Art.544-quater, al primo periodo, dopo le parole: "o strazio per gli animali" aggiungere le seguenti: "o vero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi";
- f) all'alinfa Art.544-quinquies, al primo periodo, dopo le parole: "Chiunque promuove" aggiungere le seguenti: "o partecipa";
- g) all'alinfa Art.544-sexies, al primo periodo, dopo le parole: "544-quinquies," aggiungere le seguenti: "e 544-septies";
- h) dopo l'alinfa Art.544-sexies, aggiungere la seguente: "Art. 544-septies.- (Abbandono di animali e detenzione non idonea) - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura. La pena è ridotta della metà se il fatto dipende da colpa grave".

2 - All'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n.189, sopprimere il comma 3.

### *Art. 2 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)*

1 - All'articolo 3, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n.189, l'alinfa Art.19-ter è soppresso.

### *Art. 3 (Modifiche alle norme di coordinamento)*

1 - All'articolo 4, comma 3, della legge 20 luglio 2004, n.189, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), le parole: "dell'articolo 727" sono sostituite da: "dell'articolo 544-septies";
- b) alla lettera c), le parole: "dell'articolo 727" sono sostituite da: "dell'articolo 544-septies";

### *Art. 4 (Modifiche alle norme in materia di vigilanza)*

1 - All'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n.189, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le seguenti parole: "con riguardo agli animali di affezione";
- b) dopo le parole: "dai rispettivi decreti", sopprimere la parola: "prefettizi";
- c) dopo le parole: "alle guardie particolari giurate" aggiungere le parole: "volontarie o dipendenti"
- d) dopo le parole "protezionistiche e zoofile" togliere la parola "riconosciute"
- e) aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali nell'ambito delle funzioni giuridicamente stabilite dall'ordinamento vigente"

# per una legge che difenda TUTTI gli animali



Premesso che l'attuale legge 189/2004 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate)

- ☐ tutela **solo il sentimento umano** per gli animali e non gli animali come soggetti;
- ☐ prevede la punibilità dei "delitti contro il sentimento per gli animali" **solo a titolo di dolo** – cioè di espressa volontà – e non di colpa (come chi dimentica sbadatamente il cane chiuso in auto sotto il sole);
- ☐ **non punisce più** gli spettacoli che non rispettino le caratteristiche etologiche degli animali;
- ☐ **non punisce più** la semplice partecipazione a spettacoli illegali con uso di animali, compresi i combattimenti;
- ☐ prevede **ora l'obbligo di dimostrare la grave sofferenza** per gli animali tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, rendendo più difficilmente applicabile la normativa rispetto a prima;
- ☐ **limita il campo di azione** delle guardie zoofile ai soli animali d'affezione;
- ☐ **esclude completamente dalla normativa** i "casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali", lasciando senza tutele penali un numero enorme di animali (vedasi il caso delle oche ingozzate);

## **i sottoscritti chiedono la rapida discussione e approvazione**

dei progetti di legge gemellati nr 3183 del Senato, presentato da Natale Ripamonti e nr 5642 della Camera, presentato da Luana Zanella, sostenuti da moltissime associazioni in quanto rimuovono i predetti limiti e rendono più efficaci le tutele in tema di abbandono e detenzione di animali.

	<b>NOME</b>	<b>COGNOME</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>C.A.P.</b>	<b>FIRMA</b>	<b>Legge 675/96*</b>
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

**dato la petizione non ha scadenza, potete spedire le firme raccolte ogni tre mesi circa a:**

**Notiziario Animalista – via M. Monti 53 – 22034 BRUNATE CO - tel. 031/364004 e-mail [info@animalitalia.it](mailto:info@animalitalia.it) -**

(\*) Se **non** desiderate ricevere aggiornamenti su questa iniziativa barrate con una X la casella a destra. Ricordiamo ai sensi della legge 675/96 che i dati raccolti sono trattati per le sole finalità della petizione stessa, non verranno trasmessi a terzi e che è possibile chiedere la modifica o la cancellazione dei dati rivolgendosi al Notiziario Animalista

